COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 605

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 605

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2529) 606

PRESIDENTE, *Relatore* 606, 608, 609, 610, 612, 613

BISANTIS 607, 611

CACCIATORE 609, 612

COCCIA 612

MIGLIORI 609

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 609, 612

PENNACCHINI 612

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 (2467) 613

PRESIDENTE 613

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) . . . 613

PRESIDENTE 613, 615, 621, 622

BISANTIS 620

CACCIATORE 616, 617, 621

COCCIA 617, 621

LUCIFREDI 617, 619

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 615, 616, 619

PENNACCHINI, *Relatore* 613, 616, 617, 620, 622

La seduta comincia alle 9,35.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cavallaro Francesco.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,

convertito in legge 27 maggio 1935 n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2529).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento dei tribunali per i minorenni già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Mi sostituisco al relatore, Reggiani, oggi impegnato in altra Commissione.

Come è noto, per l'articolo 163 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, al maggiorenne, al quale si debba comminare una pena inferiore ad un anno di reclusione o quando la pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria, risulti nel raggugalio inferiore ad un anno.

Lo stesso articolo 163 stabilisce, al secondo comma, che nel caso di un imputato di età inferiore ai 18 anni si può concedere la sospensione condizionale della pena, qualora non sia superiore a 2 anni, ovvero quando la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge non sia nel complesso, inferiore ai 2 anni.

Il codice di procedura penale del 1930, venne successivamente modificato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con cui si approvava l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni. L'articolo 20 di quella legge, in difformità da quanto riportato nel codice penale, stabilisce che nelle condanne per reati commessi da imputati inferiori ai 18 anni, è consentita la sospensione condizionale della pena quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai 3 anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle 15.000 lire. Così, dopo ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, non solo la sospensione condizionale della pena fu ammessa quando il minore incorresse nel massimo della pena di tre anni, invece dei due anni, ma la pena pecuniaria venne considerata disgiuntamente da quella detentiva e ciò in difformità dalla precedente statuizione del codice penale.

Sorsero, così diverse questioni come quella della concomitanza di condanna alla pena pecuniaria e alla pena detentiva, oppure alla sola pena pecuniaria, nel caso di riduzione agli effetti del computo della pena detentiva, oppure tenendo presente la sola pena pecuniaria, considerata la discrepanza con l'articolo 135 del codice penale che stabiliva allora, nel 1934, il valore di 50 lire per un giorno di condanna, il che, moltiplicato per i 365 giorni dell'anno, portava il totale a 18.250 lire di pena pecuniaria mentre il decreto del 1934 sul tribunale dei minorenni fissava in 15.000 lire il limite massimo pecuniario per la condizionale della pena, per cui in sede di conversione risultava soggetta al beneficio della condizionale una detenzione limitata a soli 300 giorni e non anche ad un anno. La differenza non era molta, però il problema si poneva con evidenza.

Questa disparità è rimasta anche quando venne aumentato, per la convertibilità, l'ammontare giornaliero della pena pecuniaria e mi riferisco ai decreti 5 ottobre 1945, n. 679 e 21 ottobre 1947, n. 1250, per cui le pene pecuniarie furono moltiplicate prima per 20 e poi per 40.

Una rilevante disparità si è aggiunta a seguito della legge 12 luglio 1961, n. 603, che, all'articolo 2, modificando l'articolo 20 della legge istitutiva del tribunale dei minorenni, statuì nei seguenti termini: « La sospensione condizionale della pena può essere ordinata nelle condanne per reati commessi dal minore di anni 18 quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a 3 anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire 600.000 ». Le 600 mila lire, ai sensi dell'articolo 135, del codice penale, cioè del ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, comportavano una pena di 120 giorni di reclusione perché la legge del 1961 aveva stabilito il valore di 5.000 lire per ogni giorno di reclusione. Il maggiorenne, pertanto, condannato ad un anno di reclusione, nel ragguaglio con la pena pecuniaria aveva quale limite, per la applicazione della condizionale, l'importo in danaro di lire 1.850.000. La legge del 1961 non solo ha determinato questa diversità di trattamento, ma ha mantenuto la formulazione del testo del decreto-legge del 1934 che,

fra l'altro, è diverso da quanto contenuto nel secondo comma dell'articolo 163 del codice penale, in quanto non stabilisce per i minorenni una alternativa fra pena pecuniaria e pena detentiva ma, come per i maggiorenni, fissa il limite di 2 anni, salvo che, trattandosi di pena pecuniaria, può essere congiunta con la pena detentiva.

Il presente disegno di legge intende supplire a queste due sperequazioni. Il primo obiettivo è quello di rapportare sullo stesso metro la valutazione della condizionale per il minore a quella per il maggiorenne, sia pure in una diversa considerazione, perché per il maggiorenne si fa riferimento ad un anno (pena detentiva o pena pecuniaria), mentre per il minorenne si fa riferimento a tre anni di pena detentiva o pena pecuniaria, sola o congiunta con la pena detentiva. Con ciò si vogliono evitare anche le difficoltà di interpretazione ed eliminare le discussioni sul problema dell'alternatività, nel caso di applicazione della sospensione condizionale, in quanto le norme oggi in vigore hanno dato adito a numerose discussioni, anche se, poi, si è giunti ad interpretare la norma secondo il principio stabilito dal codice penale.

In effetti, il Governo propone di arrivare a una collimanza con l'articolo 163 del codice penale. Devo dire, in aggiunta a quanto osservato, che al Senato il provvedimento è stato approvato senza modifiche dopo una relazione del senatore Poët chiarendo, appunto, che lo scopo del Governo è quello di pervenire, con l'attuale provvedimento, all'eliminazione dell'esistente disparità di trattamento tra minori e maggiori di anni 18 in caso di sospensione condizionale della pena, nonché quello di disciplinare anche, in armonia con l'articolo 163 del codice penale, l'ipotesi di concorso di pena pecuniaria con pena detentiva.

Il senatore Monni, favorevole alla legge, ha rilevato tuttavia che in alcune zone la delinquenza minorile è in aumento, per cui ha ritenuto necessario ricordare che la pena deve avere anche carattere di intimidazione e di diffida e che, pertanto, è controproducente ed inopportuno eccedere nella clemenza.

Dopo gli interventi dei senatori Picchiotti, Berlingieri e Kuntze, del Presidente Schietroma e del Sottosegretario di Stato per la giustizia, tutti favorevoli, il provvedimento è stato approvato senza alcuna modifica.

Ho voluto ricordare l'*iter* del disegno di legge davanti al Senato, a completezza di informazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BISANTIS. La relazione del Presidente è stata esauriente e sodisfa le nostre esigenze per quanto attiene all'oggetto del disegno di legge.

L'occasione, però, ci impone l'obbligo di vagliare una serie di problemi che sono, evidentemente, connessi a questo provvedimento.

Quando si modificano le norme in questa maniera, vorrei dire... a singhiozzo, si corre il rischio di dar vita a delle disparità anche più gravi di quella che si intende eliminare. Ho avuto più volte l'occasione di dire (sebbene ci si trovi nell'impossibilità pratica di farlo) che, qualora sia necessario apportare delle modifiche, bisognerebbe rivedere tutto l'istituto e modificarlo nella sua interezza; quando, invece, si opera in questo modo, per quello che dirò di qui a poco, si affacciano tanti altri problemi che, secondo me, non possono essere superati.

Non discuto l'istituto della sospensione condizionale; ma quando venne elaborato il codice penale del 1930, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, naturalmente con tutte le innovazioni (alcune delle quali appaiono delle stonature ai giorni d'oggi), ci si adagiò sui codici precedenti. Quindi, l'articolo 163 del codice penale ricalcò, in buona sostanza, delle vecchie norme che avevano una regolamentazione precisa ed armonica.

Infatti, nell'articolo 163 troviamo una norma che concerne e regola un po' tutto l'istituto, in una forma che poteva sodisfare.

Ed ecco il primo rilievo che faccio. Dobbiamo essere molto indulgenti, ma condivido l'opinione del senatore Monni. In ogni occasione, soprattutto all'inaugurazione degli anni giudiziari, sentiamo dire che si deve operare ed agire per quanto riguarda la delinquenza minorile. Sono d'accordo che sia opportuno indulgere, una prima volta con il perdono giudiziale, una seconda volta con la concessione della sospensione condizionale della pena, nei confronti dei minorenni suscettibili di riadattamento, di rieducazione, che possono, sotto l'effetto dell'intimidazione della pena, anche emendarsi. Sono d'accordo di largheggiare: ma fino ad un certo punto.

Ma non vedo perché, per esempio, gli anziani, che hanno superato i settanta anni – uomini che magari hanno vissuto una vita onesta e intemerata, raggiungendo quasi la fine della loro giornata terrena e che molte volte, magari occasionalmente, commettono dei delitti – debbano rimanere nei limiti dei due anni della sospensione condizionale della pena, mentre per i minori si arriva a tre come

nella legge del 1934 sul tribunale dei minorenni.

Mi sarei augurato che il disegno di legge avesse provveduto alla ristrutturazione di tutto il sistema contenuto e codificato nell'articolo 163 del codice penale. Sono convinto che, quanto prima, dovremo considerare a fondo anche questo problema. Stabiliamo se non sia anche il caso, una volta che indulgiamo nei confronti dei minorenni, di allargare la sfera di applicazione dell'articolo 163 del codice penale nei confronti di coloro che hanno superato i settanta anni, arrivando fino ai tre anni di sospensione condizionale della pena nella forma stabilita dall'articolo 163, dato che, nel 1934, la legge speciale sul tribunale dei minorenni ha fatto un passo indietro, determinando quel groviglio e quelle contraddizioni che oggi vogliamo eliminare. Quindi, secondo me, la norma fondamentale è oggi quella dell'articolo 163 del codice penale che, in parte, viene ripresa da questo disegno di legge con la modifica che si vuole portare all'articolo 20 della legge del 1934.

Sostengo, quindi, la opportunità che sia equo estendere anche a coloro che hanno superato l'età di settanta anni questa agevolazione.

Però, quando andiamo a modificare l'articolo 20, della legge del 1934 sul tribunale dei minorenni sorge immediatamente una contraddizione che non so se sia superabile, perché se c'è l'articolo 20 – che sarebbe quella tale norma speciale che crea un conflitto con l'articolo 163 del codice penale – vi è anche l'articolo 19. Quando la materia è disciplinata da più disposizioni della medesima legge penale, in sostanza, si applicano le disposizioni della legge speciale; se così non fosse non ci saremmo trovati in questa contraddizione.

Ma quando rivediamo l'articolo 20 della legge sul tribunale dei minori non possiamo non rivedere anche l'articolo 19, nel quale colgo una contraddizione ancora più forte e stridente. Esso dice: « Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni crede » – questo « crede » non è molto appropriato, dal punto di vista dello stile – « che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 600 mila... ». Queste 600 mila lire le troviamo anche nell'articolo 20. Ora, come facciamo a modificare le 600 mila lire di cui a questo articolo ignorando completamente la parte che concerne il perdono giudiziale? Si potrebbe pensare alla presentazione di un disegno di legge per fare tale modifica, ma le due situazioni sono strettamente legate dato che, in sostanza, gli stessi presupposti che consentano di applicare il perdono giudiziale stanno a base delle disposizioni dell'articolo 20 che contemplano la sospensione condizionale della pena. Ora dovremmo necessariamente modificare l'articolo 19, perché non è pensabile che, quando il tribunale ritiene di applicare una pena pecuniaria superiore di una lira alle 600.000 lire non possa più applicare il perdono giudiziale. Se consideriamo che, oggi, si calcolano per la conversione 5 mila lire al giorno, appare evidente un contrasto così stridente che non possiamo ignorarlo, anche perché le due norme sono collegate.

Dice, poi, lo stesso articolo 19: « ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 600 mila, anche se congiunta a detta pena ». Quindi, il tribunale può astenersi dal pronunciare condanna e concedere il perdono giudiziale se ritenga di infliggere la pena di due anni e, in più, una pena pecuniaria non superiore a lire 600 mila; ma può astenersi dal pronunciare condanna a concedere il perdono giudiziale soltanto se, in sede di applicazione di una sanzione pecuriaria, non ritenga di infliggere una pena superiore a lire 600 mila. Questa contraddizione mi pare ancora più stridente dell'altra che vogliamo eliminare.

E allora, non sento di pronunciarmi, non esprimo un parere preciso; ma dico: esaminiamo a fondo questo punto perché, se facciamo una modifica di questo genere, potremmo essere criticati.

Ma non penso che sia possibile ignorare, per quanto concerne la concessione del perdono giudiziale, che ci troviamo di fronte a una norma che non consente l'applicazione del perdono giudiziale quando la pena pecuniaria supera le 600 mila lire; c'è, quindi, uno squilibrio assoluto tra i due anni di reclusione che, in ipotesi, potrebbero essere irrogati, e le 600 mila lire che rappresentano il limite massimo stabilito dall'articolo 19.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ringrazio il deputato Bisantis. Il problema dei colpevoli maggiori di 70 anni è una questione che la Commissione valuterà. Si potrebbe, però, dire: per i colpevoli da 18 a 70 anni, non più di un anno di detenzione per la condizionale; per i maggiori di 70 anni, 2 anni; per i minori di 18 anni, 3 anni. Questo è un problema che si considererà.

Il problema però rimane.

Dobbiamo, invece, tener conto del fatto che le 5.000 lire ragguagliate a due anni di de-

tenzione corrispondono a circa 3.500.00 lire di pena pecuniaria e per tre anni sono oltre 5.000.000. Esiste un altro punto che voglio sottoporre all'attenzione della Commissione: mentre la prima questione sollevata dal collega Bisantis potrebbe trovare qualche ostacolo nel titolo stesso del disegno di legge che siamo autorizzati a trattare, e che parla specificatamente di modifiche al decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, la seconda questione potrebbe essere eventualmente esaminata, in quanto, pur con un certo allargamento della materia si resterebbe sempre nei limiti del nostro mandato.

CACCIATORE. Sono d'accordo sul disegno di legge al nostro esame e profitto per accennare ad un problema più vasto e, cioè, se non sia il caso – proprio per il principio di avvicinare la giustizia al popolo – di istituire il tribunale per i minorenni non soltanto presso la sede di corte d'appello, ma presso tutti i tribunali.

Per quanto riguarda il minore, vi è la necessità di un contatto immediato dei genitori o di coloro che hanno la loro tutela con il giudice. Anzi, penso se non sia il caso di affidare questa specifica competenza ai pretori, non dimenticando che essi hanno fra le loro competenze anche la tutela dei minori.

MIGLIORI. Sono d'accordo con le dichiarazioni, anzi con le perplessità espresse dal collega Bisantis. Noi siamo qui, una volta di più, vittime del metodo frammentario, direi a pioggia artificiale, con il quale si fanno le leggi in Italia. Capire qualche cosa non è facile; abbiamo soprattutto delle risultanze e delle contraddizioni che finiscono per sconcertarci.

Sostanzialmente quella avanzata dal deputato Bisantis è una domanda di sospensiva. Sospensiva ragionata, non di « dispetto » come qualche volta ci è capitato di sentirne. È una domanda di sospensiva con l'invito, implicito ma non equivoco, agli uffici legislativi ministeriali ed allo stesso Parlamento di rivedere tutta la materia per coordinarla, alfine di evitare frizioni e contraddizioni, sia con le norme di diritto sostanziale – quali l'articolo 163 del codice penale che è norma di diritto sostanziale perché contenuta nel codice penale – sia con le norme di diritto formale. Per questo, aderisco alla proposta, e la trasformo formalmente in una proposta di sospensiva per consentire studi più approfonditi in questa materia, in modo da arrivare a una codificazione che rappresenti il superamento della legislazione che ho definito « a pioggia artificiale ».

PRESIDENTE, *Relatore*. È stata fatta una proposta di sospensiva per una migliore valutazione della situazione e, nello stesso tempo, per un coordinamento il più ordinato possibile della materia.

Sul merito e su questa proposta ha chiesto la parola il Sottosegretario Misasi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo conto che, in genere, nelle leggi e specialmente in quelle che riguardano la modifica dei codici ogni più limitato argomento apre degli spiragli che consentono discussioni generali. L'esigenza quindi di impostare delle soluzioni organiche – e non delle soluzioni a pioggia artificiale, come è stato detto – può essere sempre avanzata e condivisa.

Però a volte succede che, sotto la spinta della realtà, si arrivi a soluzioni diverse. L'altro giorno, a Reggio Calabria, al congresso di diritto penale, ho sentito dire da eminenti giuristi che era meglio non fare più la riforma del codice di procedura penale, ma una novella, perché a una novella ci si arriva prima.

Ma con questo metodo di lavoro si opera contro quella esigenza di organicità che si è voluta porre in rilievo.

Pur riconoscendo la validità e l'urgenza del problema sollevato, mi permetto di richiamare la vostra attenzione sui limiti del provvedimento in esame. Questo disegno di legge modifica l'articolo 20 della legge del 1934 riguardante l'istituzione del tribunale per i minorenni; non è quindi una riforma del codice di penale. In questo articolo si prevede un istituto – la sospensione condizionale della pena – che è contemplato anche nel codice penale e lo si adegua, cioè lo si porta a un meccanismo di funzionamento che è lo stesso di quello del codice penale, per evitare che lo stesso istituto funzioni per i minorenni in maniera più gravosa che non per i maggiorenni. Questa è l'unica limitatissima ambizione di questo disegno di legge che, come tale, mantiene la sua validità, perché l'istituto della sospensione condizionale della pena esiste tanto per i maggiorenni che per i minorenni. È un criterio di politica di repressione criminale quella che ha sempre portato a considerare i minori con un atteggiamento più benevolo che non i maggiorenni: solo che il meccanismo che si è venuto creando, anche attraverso successive modifiche, è tale che ha determinato questa sperequazione. Noi vogliamo riparare a questa disarmonia e, quindi, riproduciamo nella legge per i minorenni la stessa norma del codice penale che prevede la sospensione condizionale quando la pena

non supera i tre anni o quando c'è una pena pecuniaria che non raggiunge, ragguagliata, i tre anni.

Il discorso del perdono giudiziale è cosa diversa. L'istituto del perdono giudiziale non lo abbiamo affrontato. Qui si può unicamente dire (posso anche essere d'accordo con le perplessità del collega Bisantis) che il meccanismo dell'istituto del perdono giudiziale è difettoso, che il « crede » è espressione poco ortossa, che il limite di 600 mila lire è poco, o molto, non lo so. Ma non si può istituire un parallelo, perché il perdono giudiziale non è previsto, nel codice, per i maggiorenni per cui cade questa esigenza di parallelismo. Il perdono giudiziale è un istituto autonomo; è cosa completamente diversa.

Però si può sempre allargare il discorso e dire che questa armonizzazione è auspicabile, che la si può fare; ma se oggi modifichiamo le norme sulla sospensione condizionale senza modificare l'istituto del perdono non arrechiamo alcun danno. Intanto, certamente ripariamo a una disfunzione e ad uno squilibrio che esiste; resterà aperto, eventualmente, un altro problema.

Per queste ragioni, vorrei pregare anche gli onorevoli colleghi che hanno espresso delle perplessità e avanzata proposta di sospensione, di rimeditare la questione per vedere se sia proprio indispensabile bloccare l'approvazione di questo disegno di legge che, comunque, risponde ad una esigenza giusta, che nessuno contesta, per affrontare questa riforma più vasta che, evedentemente, nulla impedisce di discuterla sempre che ci sia un apposito disegno o proposta di legge che sia.

È vero che nel vecchio sistema, per quanto riguarda l'ammontare delle pene pecuniarie c'era un parallelismo, ma la stessa strutturazione dell'istituto è diversa, tanto è vero che per il perdono giudiziale, per quanto riguarda la pena detentiva, il limite è di due anni (e non di tre, come per la sospensione); non solo, ma per il perdono giudiziale il meccanismo scatta anche se le pene sono congiunte, cosa non prevista per la sospensione. Il che vuole dire che il perdono giudiziale nella sua *ratio* risponde a una concezione del tutto diversa, che spiega anche quel « crede », poco ortodosso sul piano della filologia: spiega, in un certo senso, appunto perché è poco ortodosso, l'istituto: è una considerazione del tutto particolare che il giudice può fare in ogni momento in cui – mettendo insieme pena pecuniaria e pena detentiva, o separandole – ritiene che quel minorenne debba avere il perdono; è una specie di grazia anticipata; è un istituto unico. Per il meccanismo, invece, della sospensione condizionale la cosa è diversa, perché si ritrova tanto nella legge speciale per i minori, quanto nel codice per i maggiorenni, e, quindi, si esige un perfetto parallelismo fra i due istituti.

Però, mentre la sospensione condizionale intreviene dopo la condanna, e quindi risponde a tutta una diversa sistematica, il perdono giudiziale è un istituto enormemente più agile, perché è costruito diversamente. Ora, in una situazione di questo genere, non vedo perché si debba assolutamente collegarlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Preciso che una proposta formale di sospensiva, in sede legislativa, se non è avanzata prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, deve essere appoggiata da quindici deputati. In ogni caso, semmai, si potrà, con un accordo generale, arrivare a un rinvio del seguito della discussione. Mi sembra che il Governo insista, sul disegno di legge e con argomentazioni anche valide per cui prego i colleghi di considerare tutti i punti che sono emersi negli interventi.

Sono d'accordo sulla difficoltà di procedere per settori; ma sono anche d'accordo sull'opportunità, qualche volta, di riparare un edificio che ha bisogno di restauri, anche urgenti, perché non tutte le riforme procedono con celerità. Esiste una disparità indiscutibile nel trattamento dei colpevoli maggiorenni in confronto di quelli minorenni; esiste il problema indicato dal collega Bisantis per i settantenni, che nel coice del 1939 erano parificati ai minorenni qualora la previsione della pena fosse di due anni tanto per gli uni che per gli altri. Però, il decreto del 1934 sul tribunale dei minorenni ha portato il limite della pena a tre anni, e non mi risulta che sia mai insorta discussione alcuna a tale proposito.

Esiste il problema della perequazione della pena pecuniaria; esiste, d'altro canto, un altro problema: nel 1961 il legislatore ha considedato alla stessa stregua il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena, moltiplicando per cinque le 120 mila lire nell'uno e nell'altro caso, vale a dire stabilendo il limite di 600 mila lire per ambedue.

Mi pare però che l'obiezione del sottosegretario sia valida nel senso che se anche il legislatore allora ha considerato allo stesso livello i due istituti, ciò nonostante, dato che l'istituto del perdono giudiziale esiste solo per i minorenni, una modifica di questo istituto in ogni caso (salvo una diversa valutazione che ci consenta, di modificare in più o in meno il trattamento per quanto riguarda la

pena pecuniaria) non comporti necessariamente un problema di perequazione, in quanto manca il diretto termine di paragone, il diretto raffronto, il diretto parametro, che si ha, invece, per la sospensione condizionale della pena, che interessa colpevoli tanto maggiorenni che minorenni.

BISANTIS. Vorrei far presente che la mia non è stata una dichiarazione improvvisata; ho riguardato a fondo la questione e mi sono ricordato di certi principî che abbiamo sempre attuato ed applicato.

Non condivido l'opinione del sottosegretario sul punto che il perdono giudiziale sia una cosa completamente diversa dalla sospensione condizionale della pena. In sostanza, il perdono giudiziale viene concesso con una decisione che ha tutti i presupposti di una sentenza di condanna, perché il giudice ha accertato il fatto e la responsabilità.

A conclusione del suo processo logico, ritiene di astenersi dal comminare la pena, perché ricorrono determinati presupposti – cioè quegli stessi presupposti – che presiedono alla concessione della sospensione condizionale. La differenza consiste in questo: nel perdono giudiziale, il giudice si astiene dal condannare perché non vuole sottoporre la espiazione della pena a quella tale condizione che è invece stabilita per la sospensione condizionale, e cioè quella di non dover commettere reati per un determinato periodo di tempo.

Per quanto concerne il perdono giudiziale, invece, una volta applicato, la questione è risolta, è esaurita, e si giunge, in pratica, a quella tale condizione risolutiva che chiude completamente il procedimento penale.

Per quanto attiene alla sospensione condizionale, la situazione è un po' diversa solo perché la condizione invece di essere risolutiva è sospensiva. Quindi, essendo identici i presupposti, essendo le norme codificate in due articoli successivi, il 19 ed il 20 della legge del 1934, facendo parte del diritto sostanziale perché contenute negli articoli 163 e 169 del codice penale, ritengo che questa disparità di trattamento affiori, nel caso in cui il giudice – in base a quei tali presupposti, e considerata la personalità del minore – debba comminare una pena superiore alle 600.000 lire per cui è escluso il perdono giudiziale, ma debba comminare la pena e consentire la concessione semplicemente della sospensione condizionale. Questa mi pare una considerazione di ordine pratico. Non vedo questa possibilità di un trattamento di sfavore per il minore, dal momento che, con questa norma, cerchiamo di venire incontro a tutti quegli indirizzi dottrinari e sociali che, in sostanza, vogliono un trattamento diverso per il minore. In questo caso metteremmo il minore in una posizione di sfavore mantenendo ferma la norma contenuta nell'articolo 19.

È ben vero, e mi pare che siamo d'accordo, che ogni singolo articolo si può modificare; ma direi che sarebbe più logico, e anche più corretto, che queste due norme venissero modificate contestualmente. Ora, se il Governo non ha difficoltà a consentirne alla sospensione della discussione di questo disegno di legge per presentare un altro, oppure di arrivare, attraverso la presentazione di un emendamento, alla correzione di questa spesequazione, avremmo fatto un'opera giusta e conveniente ai fini che ci proponiamo di raggiungere.

Ora, se troviamo una soluzione per attuare senza ritardi questa modifica che condividiamo, mi sembra che il punto da raggiungere sia quello di coordinare esattamente lo istituto della sospensione condizionale della pena previsto dalla legge speciale sul tribunale dei minorenni con le norme degli articoli 163 e 169 del codice penale che sono fondamentali senza andare oltre certi limiti; ma lasciando la norma contenuta nell'articolo 19, per quanto concerne il perdono giudiziale, e modificando solo l'articolo 20 della legge speciale per i minorenni mi pare che ciò non significhi coordinare le disposizioni nell'interesse dei minori.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra che da questo incontro di idee possa uscire una valutazione più completa della materia in esame. Mi riferisco alla preoccupazione del senatore Monni dalla quale aveva preso le mosse per il suo intervento anche il collega Bisantis, cioè che la pena deve avere anche un carattere di intimidazione e di diffida, per cui è inopportuno e controproducente indulgere nella clemenza. Il minore che non ha precedenti e che delinque può avere un duplice trattamento: il perdono giudiziale, se ne ricorrono le condizioni, e la sospensione condizionale, qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione del perdono stesso. Quali sono le conseguenze del duplice trattamento? Perdono giudiziale: il minore resta incensurato; si avrà l'accertamento del fatto, però si considera che quel minore merita di essere valutato alla stregua, vorrei quasi dire, dell'incapace, della persona che è al di sotto dei 14 anni, tanto più che, se non erro, in

determinati casi vi è un trattamento differenziato per i minori a seconda che abbiano meno di anni 14, oppure di 16, e quindi dei 18.

Proprio riferendomi a quanto affermava il senatore Monni, potremmo anche arrivare alla soluzione prospettata dal collega Bisantis ed adeguare le 600.000 lire al rapporto voluto dall'articolo 135 del codice penale; però è necessario vagliare le conseguenze tenendo presente che in sede di conversione un giorno di detenzione equivale a lire 5.000 e viceversa per cui temo che accogliendo la tesi del collega Bisantis si arrivi ad un trattamento per il minorenne eccessivamente clemente.

Sulla base di quanto proposto dal deputato Bisantis, penso che convenga effettuare un'ulteriore disamina dell'argomento in discussione, tenendo presente l'eventualità di un rinvio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Stimolato dalle dichiarazioni del deputato Bisantis vorrei precisare che la sospensione condizionale della pena, si applica con una sentenza che è definitiva in quanto condanna; solo in un momento concettualmente successivo interviene la sospensione. Il perdono giudiziale, invece, è già di per sè una sentenza per cui si tratta di una cosa completamente diversa, anche se la procedura è la stessa.

Ma il suo discorso, onorevole Bisantis, per essere del tutto coerente, dovrebbe considerare anche il meccanismo della pena e, quindi, non solo il fatto che devono essere aumentate le 600 mila lire (come da articolo 20) ma che anche i due anni devono essere portati a tre.

Quindi non potremmo avvicinare i due istituti senza esautorarne uno a favore dell'altro.

Si tratta, come ripeto, di due cose ben diverse: il perdono giudiziale è, anche quantitativamente, un meno rispetto al più della sospensione condizionale.

Ciò non toglie, per altro, che dell'articolo 19 si possa dare una migliore impostazione, pur potendo, modificare l'articolo 20 senza causare gravi danni.

COCCIA. Per quanto riguarda l'istituto del perdono giudiziale, siamo convinti che si tratti di un istituto da modificare ma, nell'economia della nostra discussione, si può esprimere parere favorevole alla proposta in discussione. In un certo senso, valutiamo positivamente il provvedimento, pur sentendo, come ripeto, l'esigenza di riprendere in esame l'istituto del perdono giudiziale su un piano più vasto.

CACCIATORE. Vorrei pregare il collega Bisantis di risolvere la questione con un ordine del giorno.

PRESIDENTE, *Relatore.* Oppure il deputato Bisantis potrebbe riproporre l'argomento in sede di riforma del codice penale.

Credo, che sia il caso di prendere al balzo la proposta pervenutaci dal Senato e fissare il limite a 600 mila lire.

PENNACCHINI. A me pare, dopo aver ascoltato i pareri espressi da ogni parte, che si imponga la necessità di un breve rinvio, per motivi di ordine pratico in modo da permettere un maggior approfondimento di questa delicata materia oggi sottoposta alla nostra attenzione.

Alcune delle questioni sollevate dal deputato Bisantis, hanno un loro solido fondamento di ordine etico e sociale.

A me pare che una più accurata disamina che si potrebbe svolgere nel breve giro di qualche giorno, non andrebbe a scapito dell urgenza tanto più che non riesco a rendermi conto di tale urgenza.

Mi sembra che ci siano parecchi punti su cui è necessario esprimere il nostro parere a chiarimento di alcune perplessità.

Innanzi tutto vi è la obiezione sollevata dal senatore Monni, che credo abbia preoccupato un po' tutti noi, in relazione anche, come ha già fatto notare il nostro Presidente, alla recrudescenza del fenomeno della delinquenza minorile. Non ho presenti, in questo momento, i dati delle statistiche ufficiali, ma credo di ricordare che i reati compiuti da minori sono circa un quarto del numero complessivo, proporzione veramente preoccupante se pensiamo che il lasso di tempo in cui il minore può compiere reati è molto più breve di quello a disposizione del maggiore.

Sono state sollevate, poi, altre questioni, come l'opportunità di estendere per analogia ad altre categorie, quale quella degli ultrasettantenni, la sospensione condizionale della pena; bisogna riconoscere che questa è una questione molto seria.

Il collega Bisantis ha, poi, fatto notare che sarebbe opportuno procedere ad un esame congiunto per quanto riguarda le materie disciplinate agli articoli 19 e 20, della legge sul tribunale dei minorenni. A questo proposito sono d'accordo con il sottosegretario che ha fatto notare come si tratti di materie diverse ma sono d'accordo anche con il collega Bisantis quando dice che non si può regolamentare una materia senza rivedere anche l'altra, se non immediatamente, almeno entro un brevissimo lasso di tempo.

Credo, quindi, che sarebbe meglio rinviare la discussione ad una delle prossime sedute, in modo da aver il tempo di approfondire lo studio delle questioni che sono state poste alla nostra attenzione e di permettere al sottosegretario ed al collega Bisantis di raggiungere un accordo. Questo sarebbe, comunque, un semplice rinvio e non una sospensiva. A mio giudizio è sempre pericoloso procedere a riforme parziali che risultano poi inadeguate alle necessità; però, in materia, una riforma a contenuto unitario si potrà fare solo in sede di riforma del codice. Propongo, quindi, un rinvio della discussione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Credo che non ci siano difficoltà per accedere a questa proposta. Ricordo che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e, quindi, in caso di modificazioni tornerà all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ciò non rappresenta, tuttavia, una remora: penso, infatti, che sia meglio prima di prendere una qualsiasi decisione procedere ad uno studio approfondito delle questioni sollevate.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione è rinviata ad una delle prossime sedute.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 (2467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n.405 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 ».

Il deputato Valiante, relatore di questo disegno di legge, è assente. Trattandosi di un provvedimento di rilievo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi, Alini: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questa proposta di legge, in origine, venne assegnata in sede referente all'esame della Commissione, e venne nominato un comitato ristretto, che preparò un nuovo testo, successivamente portato all'esame della Commissione. In quella occasione i commissari proposero di chiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta stessa, che la Presidenza della Camera concesse.

Invito, quindi, il relatore Pennacchini a svolgere la relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*, Torna oggi al nostro esame la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri relativa alle modifiche agli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile.

Molti colleghi ricorderanno l'esame di questo provvedimento compiuto in sede referente ed a quelli che hanno fatto parte del comitato ristretto saranno presenti le discussioni che si sono accese su questa delicata e importante materia e le conclusioni raggiunte.

Non sarà male, tuttavia, fare dei brevissimi cenni sullo spirito che ha animato la proposta di legge per porre i colleghi in grado di esprimere un loro giudizio più completo e particolareggiato.

Qual è il fine della proposta Cacciatore? È un fine – dichiaro subito, senz'ombra di piaggeria – nobilissimo: quello di assicurare nelle procedure concorsuali una più efficace tutela ai crediti di lavoro subordinato, crediti che, oggi, fruiscono del solo privilegio generale sui beni mobili che, per giunta, è confinato al quinto posto in caso di concorso di più cause di prelazione. Siccome questo è lo spirito della proposta, dobbiamo dichiarare subito che il privilegio, oggi accordato a questo tipo di crediti, si risolve praticamente in un nulla di fatto, in una pura enunciazione teorica, destinata in partenza a rimanere del tutto sterile. I colleghi sono troppo abili giuristi per non aver constatato nel corso della loro esperienza la validità di quanto sostiene il collega Cacciatore, ed il relatore con lui. Alla loro sensibilità lascio pertanto di considerare quanto, di fronte a condizioni siffatte, possa apparire applicabile la norma dell'articolo 2060 del codice civile che dice: « Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali ».

Se, poi, si pone mente al fatto che il primo articolo della Costituzione ha fatto assurgere il lavoro a fondamento della Repubblica, non

si può non convenire che a tale principio basilare deve pure essere attribuito un carattere di priorità assoluta, anche nelle cautele protettive, a meno che non si voglia indebolire la base su cui poggia la struttura dello Stato.

Il modo con cui il collega Cacciatore ha ritenuto di risolvere questa che è, ripeto, una nobile esigenza, ognuno di voi lo ricorda; e io ritengo che presso la segreteria sia ancora disponibile il testo scritto della mia prima relazione, che diede origine a qualificati interventi e, successivamente, venne tenuta a base delle discussioni di quel comitato ristretto del quale devo oggi illustrarvi i lavori.

Dichiaro innanzitutto che il comitato è stato unanime nell'accettare lo spirito della proposta e nel riconoscere, quindi, la palese insufficienza della protezione che l'attuale codice prevede per questo tipo di crediti; così com'è stato unanime nel convenire sulla necessità della concessione di una più efficace e reale tutela ai crediti di lavoro subordinato, soprattutto a quelli che hanno carattere alimentare, dipendendone la vita stessa di una famiglia, ed escludendo quindi altri tipi di lavoro, come i contratti di agenzia ed altri. Il Comitato ristretto si è anche preoccupato, con apposite norme, della situazione dei coloni e dei mezzadri, situazione che non era inclusa nella proposta originaria.

Pari unanimità, attenuata forse leggermente da una riserva del collega Galdo, mi pare, è stata espressa sull'opportunità di adottare un sistema più semplice ed efficace.

Unanimità, quindi, sullo spirito della proposta, e qualche modifica sul sistema più idoneo per raggiungere lo scopo che la proposta si poneva. Per raggiungere tale obbiettivo si è pensato di non turbare i principî basilari dell'ordinamento giuridico attuale e, a tal fine, si è ritenuto di inserire questo privilegio immediatamente dopo le spese di giustizia, realizzando lo scopo di non mutare l'elencazione dei crediti privilegiati, in quanto vi fanno riferimento innumerevoli leggi che, naturalmente, subirebbero le conseguenze di questo mutamento, al di là, credo, delle intenzioni dello stesso legislatore.

Nel corso dei lavori del comitato alcuni commissari, pur non facendone una questione essenziale, hanno espresso la loro preferenza per una formulazione istitutiva del privilegio generale sugli immobili (figura, questa, non prevista dall'attuale codice) soprattutto allo scopo di non costringere il creditore al preventivo esperimento dell'esecuzione sui beni mobili.

Il vostro relatore, che del resto non è stato vincolato al riguardo, per espressa dichiarazione dei sostenitori della tesi suddetta (quella cioè dell'istituzione del privilegio generale sugli immobili) ha preferito tuttavia insistere queste modifiche e perché in pratica ha ritenuto l'inconveniente di minor importanza, dato che spontaneamente il creditore tenterà sempre, innanzitutto, l'esecuzione sui beni mobili, assai più agevole e immediata, facilitata poi dalla circostanza che ciò avviene nell'ambito della procedura fallimentare.

Del resto gli immobili non possono certo sparire e, qualora altri creditori avessero iniziato l'esecuzione su tali immobili, il privilegio di cui i creditori di lavoro subordinato godono in virtù della proposta è tale che qualunque altra procedura, anche se anteriore, è destinata a cadere o a essere subordinata.

Il comitato, questa volta a maggioranza, ha ritenuto di dover respingere la proposta di limitare l'esercizio del privilegio ai beni immobiliari delle aziende, sia perché esistono aziende che non posseggono (o mostrano di non possedere) tali beni, sia perché ciò potrebbe rappresentare un incentivo a occultare in varie forme i beni delle aziende stesse.

Pertanto le modifiche proposte sono state (a mio giudizio più efficacemente) espresse in soli 5 articoli, due dei quali trattano esclusivamente i rapporti dei mezzadri e coloni.

L'articolo 1 riproduce l'articolo 2 della proposta Cacciatore, accogliendo l'innovazione di spostare dal quarto al primo posto il privilegio sui crediti di lavoro. Per ragioni di opportunità, il Comitato ha ritenuto però di tutelare in tal modo i crediti relativi non ai sei mesi, ma all'anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 2, di nuova formulazione, estende ai crediti dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e affittuari per opere di miglioria apportate al fondo il privilegio speciale sugli immobili che da tali opere di bonifica o miglioramento traggono beneficio, ciò che era stabilito dall'attuale codice civile per i soli crediti derivanti dai contributi consortili (articolo 2775).

Analogo privilegio è stato concesso per i crediti derivanti da migliorie che le categorie suindicate abbiano apportato per commessa del concedente, di cui all'articolo 2152 del codice civile.

Ma la vera chiave di volta di tutto il sistema è l'articolo 3 che stabilisce la priorità assoluta dei crediti per lavoro subordinato,

subito dopo le spese di giustizia. Questo è quanto in sostanza (ma forse con minor efficacia e maggior rischi) aveva proposto il collega Cacciatore.

L'articolo 4 si limita a modificare il numero 13 dell'articolo 2778 del codice civile, relativo all'ordine di prelazione sui beni mobili, nel senso di anteporre i crediti dei coloni e mezzadri a quelli del locatore in caso di concorso dei due crediti. Do atto al collega Cacciatore del fatto che tale iniziativa era già contenuta nella sua proposta originaria.

Inoltre l'articolo 4 modifica anche il numero 14, introducendo la parola « restanti », per esprimere il concetto che la relazione di cui si tratta non si riferisce alle retribuzioni dei lavoratori subordinati, ma a quelle dei professionisti.

L'articolo 5 limita le modifiche all'articolo 2780 del codice civile (relativo alle prelazioni su immobili) alla variazione della rubrica (in cui viene inserita la parola « altri » allo scopo di evidenziare ancora una volta la priorità dei crediti da lavoro subordinato) e introducendo l'eccezione « salvo quanto disposto dall'articolo 2777 » per dar forza alla innovazione già illustrata. Per altro, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2775, il n. 2 dovrà indicare tutti i crediti derivanti da tale articolo, e non soltanto quelli derivanti dal pagamento dei contributi.

Questi, onorevoli colleghi, i lavori del comitato ristretto; lavori difficili, complessi. La materia è irta di difficoltà in quanto riguarda le elencazioni in merito al privilegio sui beni immobili e su quelli mobili, e la differenziazione fra privilegio generale e privilegio speciale. La preoccupazione che ci ha animato è stata, pertanto, quella di non incidere nel corpo vivo dell'attuale sistema giuridico per apportarvi delle modifiche che, senza dubbio, avrebbero avuto gravi ripercussioni, sia su altre norme del codice civile, sia sulle norme contenute in innumerevoli leggi che al codice fanno riferimento.

Il sistema adottato ha il vantaggio di non turbare l'ordine giuridico esistente e si condensa nella posizione di priorità accordata a questo tipo di crediti, immediatamente successiva a quella accordata dal codice alle spese di giustizia. Tutto il resto è consequenziale e secondario.

I lunghi studi compiuti su questo argomento non ci hanno fatto approdare a risultati migliori di quelli che il comitato ristretto, per mio mezzo, sottopone all'approvazione della Commissione.

Saranno preziosi i suggerimenti e i consigli che ci perverranno da parte degli onorevoli colleghi ma, a questo proposito, vorrei pregare i commissari che, nel formulare tali suggerimenti, tengano presente soprattutto la opportunità dell'adozione del tipo di innovazioni da noi proposte perché se ci addentrassimo in disquisizioni dottrinarie, probabilmente lo faremmo a scapito dello spirito con cui la proposta di legge è stata presentata, spirito che è pienamente da me e dalla mia parte politica condiviso, in quanto si tratta di fare una vera opera di giustizia a favore di un settore misconosciuto dall'attuale ordinamento giuridico, ma che nello stesso tempo rappresenta il settore più vivo e vitale dell'intera collettività nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Pennacchini e dichiaro aperta la discussione generale.

Do la parola al Sottosegretario Misasi che ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare. Ciò può tornare utile all'economia della discussione, perché i colleghi nei loro interventi potranno tener conto di queste sue dichiarazioni.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero anzitutto ribadire le perplessità generali che già feci presenti quando iniziò questa discussione, e che erano particolarmente accentuate in quanto allora si prevedeva la creazione di quel nuovo istituto giuridico che sarebbe stato il privilegio generale immobiliare. Questa mia preoccupazione è ora superata dato che, nel nuovo testo presentato dal comitato ristretto, non vi è più tale radicale innovazione. Devo dire che il testo, oggi in esame, appare molto più semplificato rispetto al precedente e permette quindi un più agevole esame della questione. Su questo nuovo testo sussistono, tuttavia, ancora delle perplessità, che desidero illustrare brevemente, servendomi di alcuni appunti che sono stati preparati dal competente ufficio del mio ministero.

Le perplessità riguardano, intanto, l'opportunità di anteporre a tutti gli altri crediti quelli di lavoro. Capisco le spese funebri e le spese per infermità, quelle per il vitto e per l'alloggio ma non capisco la precedenza accordata a questi crediti. Tuttavia questa perplessità può essere superata nell'ambito di quello spirito di collaborazione che tanto caldamente ci è stato raccomandato dal relatore Pennacchini.

Altre perplessità sorgono, comunque, per quello che riguarda l'articolo 2 del testo del comitato ristretto, articolo che dovrebbe so-

stituire l'articolo 2775 del codice civile, ammettendovisi il privilegio sugli immobili per i crediti dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari ed affittuari derivanti dalla realizzazione di opere di miglioria. Ora, questo privilegio rischia di trasformarsi in una forma di ipoteca senza pubblicità, perché il secondo comma dell'articolo 2748 del codice civile stabilisce che i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente. È questa una osservazione di cui, a mio giudizio, bisogna tener conto, anche se il relatore Pennacchini ci ha messo in guardia contro ogni forma di tecnicismo giuridico. Dal momento che abbiamo un sistema di pubblicità per le ipoteche, non possiamo creare questo privilegio, che verrebbe a costituire una forma di ipoteca occulta, senza inficiare la validità del sistema stesso.

All'articolo 3, poi, mi sembra si voglia far rientrare dalla finestra quel privilegio generale immobiliare che era stato fatto uscire dalla porta. Infatti, anteponendo alle altre le spese di giustizia ed i crediti di lavoro si viene veramente a creare una specie di privilegio generale con una vera e propria antinomia giuridica in quanto si preferiscono questi crediti anche a quelli pignoratizi ed ipotecari.

PENNACCHINI, *Relatore*. Devo far presente che la preferenza è accordata, in primo luogo, alle spese di giustizia, cosa questa che non è affatto nuova. Queste obiezioni possono essere riportate integralmente al privilegio accordato per le spese di giustizia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me si tratta di una innovazione che non è affatto armonica con il resto del nostro sistema. Ribadisco la gravità del fatto di ammettere privilegi da preferirsi anche alle ipoteche.

Comunque, anche questa obiezione può essere superata, perché si possono fare degli spostamenti nella graduatoria, anche se, a mio giudizio, non sia molto utile.

Ma l'altra obiezione, quella che attiene ad un meccanismo tecnico-giuridico che incide sul sistema,mi pare difficilmente superabile.

Su queste osservazioni fondamentali invito la Commissione a meditare.

CACCIATORE. Mi permetto di ricordare al sottosegretario ed ai colleghi la natura dell'indennità di licenziamento e di anzianità. Si tratta di un diritto che matura anno per anno a favore del prestatore d'opera e che non viene corrisposto annualmente dal datore di lavoro per una semplice misura di previdenza. Accade spesso che il datore di lavoro sia imprevidente per se stesso e, conseguentemente, anche per il prestatore.

Abbiamo avuto in passato diverse norme in materia di impiego privato che obbligano il datore di lavoro a depositare anno per anno le indennità di anzianità per ciascun dipendente, e ciò appunto per evitare inconvenienti del tipo di quello sopra accennato.

Quindi mi soprende il fatto che il sottosegretario ci chieda perché i crediti da lavoro subordinato debbano essere anteposti agli altri.

Voglio, inoltre, fare un'altra considerazione. Se al datore di lavoro restano dei beni, è chiaro che alla conservazione e produzione di questi ha contribuito proprio il lavoratore; questo se vogliamo prescindere dal diritto maturato annualmente.

Ma l'obiezione più seria potrebbe essere quella riguardante la preferenza del credito ipotecario; dire, infatti, che ci si troverebbe di fronte a una forma di ipoteca sconosciuta o occulta non è esatto.

Ricordo ai colleghi che l'ipoteca accesa negli ultimi due anni non solo viene annullata, ma che vi è anche un'altra norma del codice civile che contribuisce a far sparire questa preoccupazione. Si tratta dell'articolo 2112 del codice civile, che contempla il caso di trasferimento dell'azienda. In base a tale articolo, l'acquirente sa che dovrà accollarsi tutti i debiti da lavoro subordinato, a meno che, antecedentemente all'acquisto, non vi sia stata disdetta. Cioè, il terzo sa che su quell'azienda vi è un'ipoteca a favore del lavoratore: non si tratta quindi di ipoteca sconosciuta od occulta.

Sappiamo, inoltre, che si è generalmente molto cauti nel trattare acquisti con i commercianti, appunto perché vi sono determinate norme che tutelano la massa generale dei creditori.

Un'altra preoccupazione – ma non credo che essa abbia molta rilevanza – è rappresentata dal privilegio speciale accordato a favore dei coltivatori diretti e dei coloni. Difatti, è talmente raro il fallimento di un imprenditore agricolo che in tutta la mia vita professionale (ormai abbastanza lunga) non mi è mai capitato di vedere un caso simile.

Mi congratulo con il relatore che intende tutelare non soltanto i lavoratori in generale, ma anche i coloni ed i mezzadri in particolare. Credo tuttavia si tratti di una preoccupazione eccessiva.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vorrei che il mio discorso fosse frainteso. La preoccupazione circa l'ipoteca occulta nasce proprio nel caso del mezzadro, perché è previsto un privilegio im-

mobiliare (con tutte le caratteristiche della garanzia reale) con prevalenza sull'ipoteca. Tale privilegio non è, però, assistito dai requisiti di pubblicità propri dell'ipoteca e quindi, a mio giudizio, si cade in contradizione.

L'altra preoccupazione è di natura diversa. Voi proponete di porre al secondo posto i crediti di lavoro facendo, però, sussistere intorno ad essi il privilegio generale mobiliare; stando così le cose non riesco a capire in che cosa, e come, questo privilegio generale mobiliare, sia pure avanzato in graduatoria, possa incidere nei confronti dei crediti ipotecari e pignoratizi assistiti da una garanzia più immediata, in quanto possono essere seguiti presso i terzi. Sono quindi due cose nettamente distinte.

LUCIFREDI. Desidero esprimere il mio consenso per quanto detto dal relatore Pennacchini a proposito dello spirito di questa proposta.

Devo, per altro, manifestare le mie notevoli perplessità per quanto riguarda le conseguenze illustrate dal sottosegretario, le cui considerazioni, degne del maggior credito, non sono validamente contraddette né da quanto affermato, in una sua breve interruzione dal relatore Pennacchini, né da quanto posto in luce dal deputato Cacciatore.

Per quanto si riferisce all'osservazione del collega Pennacchini, devo dire che è ben vero che le stesse critiche e perplessità possono applicarsi alle spese di giustizia, ma non mi sembra che possano sussistere sotto il profilo puramente economico. Sappiamo, infatti, che le spese di giustizia sono sempre molto limitate e che, per quanto possano aumentare, non raggiungeranno mai un livello che non sia del tutto irrilevante nei confronti di un'intera massa patrimoniale. Mentre, con l'estensione oggi suggerita, il *plafond* si è notevolmente elevato e può apportare sacrifici molto gravi a tutti gli altri creditori. La ragione di principio è la stessa, ma le conseguenze economiche sono estremamente diverse.

D'altra parte, cosa ancora più grave, noi non possiamo vedere le cose solamente sotto il profilo di chi svolge questa attività, accendendo ipoteche nel periodo sospetto anteriore a quello dei due anni; si può, infatti, pensare che anche nel periodo di vita normale della azienda l'imprenditore si trovi di fronte alla necessità di reperire fondi; in tal caso cercherà credito in ogni modo possibile, spesso anche contraendo mutui ipotecari offrendo in garanzia gli immobili stessi. Questa garanzia, delle più solide, può per l'evolversi dei tempi, magari dopo 5 o 10 o 20 anni, sfumare.

Mi sembra verosimile che, se il testo legislativo dovesse essere approvato, così come è formulato la possibilità per gli imprenditori di ottenere crediti sulla base di una garanzia immobiliare, verrebbe ad essere menomata per l'80 o per il 90 per cento.

Data la situazione delle nostre aziende, ad una simile possibilità bisognerebbe porre dei limiti. Non so, infatti, cosa accadrebbe nell'ambito del credito agrario e del miglioramento fondiario il giorno in cui l'istituto mutuante si vedesse sfumare le garanzie ad opera di crediti occulti che venissero a prevalere sui suoi crediti pubblici.

Per i su esposti motivi cerchiamo di venire incontro all'esigenza che ci è stata prospettata; ma i dubbi e le preoccupazioni del sottosegretario sono anche miei e credo che i colleghi del comitato ristretto farebbero bene a tranquillizzarci prima di votare il testo proposto.

COCCIA. Siamo in linea di massima favorevoli alla relazione del collega Pennacchini. Non è che non teniamo conto delle osservazioni e delle perplessità del sottosegretario, ma se possiamo dare per superate quelle di merito circa la causale dell'iniziativa, che è quella del credito di lavoro, è indubbio che ci sono difficoltà d'ordine sistematico nell'ambito del rapporto fra credito privilegiato, pegno, ipoteca e credito di lavoro come si presentano nel nostro paese. Noi siamo chiamati a pronunciarci su come garantire il credito di lavoro in questa sistematica.

Mi pare che tutti i criteri che ipotizzano il problema dell'ipoteca occulta non sfuggano alla necessità di una soluzione alternativa. Noi ne abbiamo discusso a lungo ed il sottosegretario ha avanzata la tesi di una garanzia sui beni dell'azienda, che ci trova favorevoli, ma che allo stato delle cose non so come possa attuarsi.

Certo è che l'imprenditore, se vuole procacciarsi denaro, lo può ottenere dando delle garanzie immobiliari, ma deve nello stesso tempo dare delle garanzie a sodisfacimento del credito di lavoro. Ora, con l'attuale sistema, i crediti di lavoro non hanno né avranno mai sufficiente garanzia.

Posso capire che l'impostazione da noi data sia discutibile sotto il profilo tecnico giuridico, ma allo stato delle cose non è stata prospettata altra soluzione (e lo sforzo compiuto dal comitato ristretto è stato veramente notevole).

La situazione è tale che necessariamente dobbiamo provvedere. Per il fatto di trovarsi ultimi nella graduatoria delle preferenze, i

lavoratori dopo anni di lavoro alle dipendenze di altri rischiano di trovarsi con un pugno di mosche. Questo non possiamo permettere.

Il problema è soprattutto quello di compiere una scelta politica, come del resto hanno riconosciuto il sottosegretario ed il relatore. Da questa scelta deriveranno conseguenze e problemi di non so qual misura, ma non possiamo consentire la preminenza di un sistema in cui c'è una garanzia per tutti, ma non per chi ha prestato il proprio lavoro.

Il deputato Cacciatore ha ricordato che i beni dell'imprenditore sono beni alla cui realizzazione ha contribuito il lavoratore. Non vogliamo avanzare la tesi della comproprietà sui beni, tuttavia non possiamo tralasciare di considerare questa fondamentale contribuzione.

Per questi motivi resto convinto che la soluzione suggerita dal comitato ristretto, allo stato delle cose, rimane l'unica base utile per la nostra discussione. Potremo vedere di superare taluni aspetti ma, sostanzialmente, non credo che ci si possa discostare dal testo del comitato.

CACCIATORE. Credo che l'ostacolo maggiore sia costituito dall'articolo 3. Orbene, possiamo incominciare ad esaminare gli articoli 1 e 2 e, poi, cercare di metterci d'accordo sull'articolo 3 che riguarda il pegno e l'ipoteca.

I crediti dei lavoratori agricoli m'interessano fino ad un certo punto, perché vedo che negli altri settori produttivi ci sono fallimenti per cui dopo 30 o 40 anni di attività il lavoratore resta senza un soldo, e ciò è inumano, ma non ho mai assistito al fallimento di imprese agricole. Sono, quindi, pronto ad eliminare l'articolo che vi preoccupa, onorevoli colleghi, e che riguarda le imprese agricole.

PENNACCHINI, *Relatore*. Dalla discussione sono emerse delle perplessità di cui il comitato ristretto si era già fatto carico durante i suoi lavori.

Certo, nessuno dei membri del comitato ristretto, credo, era entusiasta di acquisire la paternità del nuovo lavoro, sotto il profilo giuridico, ben inteso, non del merito.

Tuttavia, dopo aver spaziato in lungo ed in largo con la preoccupazione di dare una diversa e più efficace tutela giuridica ai crediti di lavoro subordinato, la soluzione prospettata è stata ritenuta, se non la più idonea, la meno densa di inconvenienti rispetto a tutte le altre che erano state da più parti avanzate.

Le osservazioni che sono state fatte sull'articolo 2 dal sottosegretario hanno indubbiamente un certo rilievo sotto il profilo giuridico, un po' meno sotto il profilo pratico. Non vedrei una frequenza così assoluta di casi di questo genere: il mezzadro, il colono, forse è più facile trovarlo nella situazione di debitore che non in quella di creditore.

Per quanto riguarda il pericolo della cosidetta ipoteca occulta (a parte il fatto che vi potrebbero essere mille modi per renderla palese) e ammesso che rimanga, vi è da rilevare che è ugualmente occulta l'ipoteca derivante dall'obbligo del pagamento dei crediti per i contributi indicati dall'articolo 864. Non è qualcosa di completamente innovativo quello che noi andiamo ad introdurre: vi sono già altri tipi di crediti che godono di questo privilegio. Si tratta, quindi, di estendere lo stesso privilegio anche a questi crediti.

La preoccupazione più seria sotto il profilo pratico è quella espressa dal collega Lucifredi. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte, per quanto riguarda l'articolo 3, non solo ad una ipoteca occulta, ma anche ad una ipoteca progressiva. E, di fronte ad una possibilità di ipoteca nascosta e progressiva, tenuto conto delle necessità di finanziamento, di cui ha un po' bisogno tutta l'industria, quale finanziamento potrebbe accordarsi – dice il collega Lucifredi – se queste garanzie reali, queste garanzie immobiliari (che sono alla base del finanziamento) dovessero cedere il passo ad altre garanzie, di cui non si conosce neppure l'entità sia attuale, sia rispetto al momento in cui il mutuo dovrà essere estinto.

Si tratta, senza dubbio, di un'affermazione molto seria, perché potrebbe incidere sulla vita stessa delle aziende e potrebbe rallentarne – e in alcuni casi anche sospendere – l'attività produttiva.

Su questo punto, forse, sarebbe opportuno accettare la proposta di una più profonda meditazione al fine di trovare una soluzione a questo, unico inconveniente di ordine pratico.

Ma prima di dare corso ad una maggiore meditazione, per vedere quale forma si potrà adottare per rendere non occulta l'ipoteca, e per consentire una possibilità di finanziamento anche in presenza di questi crediti che vogliamo tutelare, dovremmo pronunciarci su una questione di ordine pregiudiziale: vogliamo o no proteggere questi crediti di lavoro? Tutti sono d'accordo nel proteggerli, ma in che forma? Vogliamo accordare quella protezione che li mette completamente al sicuro da qualsiasi evenienza futura? Si potrà vedere, in sede di comitato ristretto, se sia possibile far accantonare delle somme, però mi pare che il discorso preliminare sia proprio

questo: vogliamo accordare questa protezione di maggior forza rispetto alle altre protezioni che vengono accordate, anche indipendentemente dalla presenza di privilegi ipotecari e pignoratori? Questo, certo, suscita delle perplessità; discutiamo allora su una forma di protezione in subordine.

Mi faccio, quindi, veramente carico delle osservazioni qui esposte, soprattutto allo scopo di non arecare, con questa disposizione innovativa, un serio pregiudizio alla vita stessa delle aziende, con gravi conseguenze anche nel mondo del lavoro.

Pertanto, desidero proporre, per quanto riguarda l'articolo 3 (sugli altri articoli si dovrebbe raggiungere facilmente un accordo) di riunirci nuovamente in comitato ristretto, e pregherei il collega Lucifredi, di intervenire perché nello svolgimento dei nostri lavori, ci potrà essere di enorme aiuto come guida ed incoraggiamento, al fine di risolvere, nel migliore dei modi, questo problema.

Da parte mia – e qui parlo come relatore – desidero riaffermare, nella maniera più decisa, che tutto il provvedimento verrebbe completamente snaturato se non trovassimo quella formula che accorda a questo tipo di credito un privilegio tale da mettere al riparo il lavoratore da qualsiasi evenienza che potrebbe pregiudicare la riscossione dei suoi crediti. I quali – si badi bene – hanno essenzialmente carattere alimenare: si tratta, infatti, di crediti che servono per il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia e non possiamo fare a meno di preoccuparci seriamente della imperiosa necessità che questa gente che vive del proprio lavoro percepisca la giusta mercede. Del resto ciò appartiene alla dottrina sociale cattolica.

LUCIFREDI. Ringrazia anzitutto il relatore per l'apprezzamento dei rilievi miei e, del resto, anche del sottosegretario, sulla proposta di rivedere la formulazione dell'articolo 3, Ritengo tuttavia che, dovendo fare una revisione, sarebbe opportuno estenderla anche alla materia dell'articolo 2, perché quel pericolo che mi è sembrato di dover segnalare può verificarsi anche in ordine a detto articolo.

Trovo giusto che si cerchi di garantire il pagamento di ciò che è dovuto a titolo di contributo di miglioria del fondo al coltivatore: è una esigenza sociale. Essa però, sarebbe in concreto eliminata il giorno in cui, per carenza di fondi, i lavori di miglioria non si potessero più fare.

Vi è infatti un *prius* da tener presente: cioè la necessità di garantire alle imprese la possibilità di produrre nel loro interesse ed in quello dei lavoratori.

Mi sembra che anche in relazione all'articolo 2 una prima limitazione possa essere fatta.

Più facilmente si potrebbe essere d'accordo sull'articolo 1 con una osservazione che affido a chi più di me ha studiato la materia: non so se sia giusto mettere al primo posto i crediti dei prestatori di lavoro subordinato ed al quinto quelli dei professionisti e di coloro che eseguono opere intellettuali. Mi sembra poco sociale una disparità di trattamento di questo genere.

Tolto questo particolare, aderisco con entusiasmo al principio che si debba dare tutela a questi crediti.

Non dico di tornare all'accantonamento delle indennità di anzianità, ma si potrebbe studiare qualche formula sulla base della polizza assicurativa per garantire ai lavoratori la retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Comprendo che si tratta di un problema grosso che non può essere risolto da un comitato ristretto.

Se, poi, volessimo restar fermi al sistema dell'ipoteca occulta, quanto meno per ridurne le conseguenze agli effetti del credito dovremmo dire che questa ipoteca opera nei limiti di non più del 10 o del 20 per cento del valore dell'immobile. Per fare un esempio, se su cento milioni di valore la banca ne dà 50, il giorno che sapesse che 20 milioni sono garantiti ad altri effetti ne darebbe solo 40, ma li darebbe.

Mi sembra un concetto pratico su cui converrebbe soffermarci.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole Lucifredi, che ha posto in luce un altro aspetto preoccupante della questione.

Non sono entrato nelle considerazioni a sfondo economico, limitandomi ad una questione puramente tecnico-giuridica, ma vorrei rilevare che l'aspetto economico, testé fatto presente dal deputato Lucifredi sussiste certamente non per l'articolo 3 ma per l'articolo 2, perché è in esso che si prevede un privilegio immobiliare che, però, non è pubblico e che per l'azienda agricola in cui è vitale l'ammodernamento, può avere un certo peso.

Si tratta, quindi, di un conflitto fra due entità identiche immobiliari, di cui una pubblica e l'altra occulta.

Nell'articolo 3 può esservi questo rischio, però bisogna vedere tecnicamente come organizzare la cosa.

Qui c'è un credito di lavoro che è quello dell'articolo 1, assistito non da privilegio immobiliare, ma da privilegio generale mobiliare, che in questa sede si statuisce prevalente sul credito pignoratizio e ipotecario. Le due cose sembrano in contraddizione. Prima ho omesso di dire che, mentre da un lato c'è la preoccupazione della eccessiva tutela dell'articolo 2 che potrebbe avere le conseguenze che faceva presenti il deputato Lucifredi, con l'articolo 3 si vuole attuare una tutela che rischia di non attuarsi.

Che cos'è il privilegio mobiliare che prevale su quello immobiliare? Come si garantisce se non è perseguibile presso i terzi? Rischia di essere una negazione di principio che darà adito ad interpretazioni giurisprudenziali le più contrastanti e che per il fatto di accordare una tutela equivoca dà addirittura una mancanza di certezza giuridica.

Se nell'articolo 3 avessimo seguito lo stesso sistema ed avessimo detto che il credito dei lavoratori è un privilegio immobiliare sui beni dell'azienda, avremmo definito questo credito e sarebbero rimaste in piedi per l'articolo 2 e per l'articolo 3 le considerazioni di fondo del deputato Lucifredi; ma, ora, in ordine all'articolo 3 vi è anche una non soluzione.

BISANTIS. Tutti d'accordo sul principio di dare maggiore tutela al lavoro ma, per la verità, se questa è la base sulla quale si vuol costruire, condividendo i rilievi del collega Lucifredi, mi domando perché vi debba essere differenza di tutela fra il lavoro subordinato ed il lavoro dei professionisti.

Non comprendo perché l'artigiano, che ha fornito i mobili dell'appartamento del debitore, non debba godere degli stessi privilegi di colui che presta l'opera nella casa del debitore medesimo. Ritengo che, fermo restando, il principio sul quale è fondata la nuova graduazione dei privilegi contenuta nell'articolo 1, occorrerebbe rivedere questa sensibile disparità. Può accadere che l'avvocato, che ha salvato il patrimonio del debitore, talvolta anche anticipando le spese, si trovi collocato al quinto posto, mentre il prestatore d'opera subordinato è posto al primo posto. A mio avviso sarebbe opportuno che la questione fosse approfondita da parte del comitato ristretto.

Quanto alle altre considerazioni fatte dai colleghi, in buona parte le condivido. Mi domandavo, ascoltando il sottosegretario ed i colleghi che sono intervenuti, quale influenza possa avere questa nuova disposizione nei confronti dei privilegi sugli autoveicoli stabiliti dal decreto del 15 marzo 1927, n. 436. A tale riguardo mi permetto di avanzare un suggerimento. Per gli autoveicoli il privilegio, per essere efficace, deve essere iscritto; ma l'articolo 5 dispone che i privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2, debitamente trascritti, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti dall'articolo 1956, nn. 1, 2, 3 e 4 del codice civile, riguardanti spese per la giustizia, spese funebri, spese per infermità, per somministrazioni, ecc. Penso che occorra rivedere questa materia perché, altrimenti, quando si tratterà di stabilire il prezzo di un autoveicolo già venduto o di stabilirne il riparto secondo la norma contenuta nel decreto n. 436, ci troveremo di fronte ad una evidente disparità di trattamento, per cui i prestatori di opera subordinati verrebbero a trovarsi in una posizione di svantaggio.

In futuro casi del genere si potrebbero verificare più frequentemente e, quindi, sarebbe opportuno, per attribuire una maggiore tutela a questi crediti privilegiati, modificare anche l'articolo 5 del decreto del 1927. Questo come criterio di ordine generale e specifico. Quanto al sistema, sono sorte perplessità in ordina alla contrapposizione dei crediti privilegiati per opere di bonifica e di miglioramento e del credito di lavoro (articolo 2777) con i crediti garantiti da pegno o ipoteca; non so se sia possibile stabilire, come per gli autoveicoli, che il privilegio debba essere iscritto; una tale disposizione conserverebbe tutti i vantaggi connessi all'iscrizione, ma farebbe salvi i privilegi stabiliti dall'articolo 2751 del codice civile. Occorre esaminare questa materia armonizzandola con il suddetto articolo 5 e vedere se il sistema adottato possa servire a risolvere i dubbi manifestatisi in ordine al contrasto tra privilegio ed ipoteca, il primo un po' « aereo » in quanto non risulta da alcun atto, la seconda sostanziale, in quanto segue l'immobile.

PENNACCHINI, *Relatore*. Desidero rispondere ai colleghi Lucifredi e Bisantis per quanto concerne l'assegnazione dei crediti dei professionisti al quinto posto nell'ordine preferenziale. Evidentemente i colleghi non hanno letto la mia prima relazione; questa esigenza era da me sentita ed ho ritenuto opportuno spiegare i motivi per i quali i crediti dei professionisti devono rimanere al posto previsto attualmente dal codice civile. Nella relazione, infatti, affermavo (anche a proposito dei crediti derivanti dal rapporto di agenzia, per i quali il deputato Cacciatore aveva previsto la stessa tutela stabilita per i crediti di lavoro subordinato) che, sia nel caso di retribuzione dei professionisti, sia nel caso di

retribuzione di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, sia per le provvigioni degli agenti, occorre tenere presente che le retribuzioni non hanno caratteristiche peculiari tali da giustificare l'adozione di un provvedimento così innovativo come quello progettato per le retribuzioni dei lavoratori subordinati. Alla retribuzione dei professionisti e degli agenti non può essere riconosciuto quel carattere prettamente alimentare che è invece riconosciuto per i crediti di lavoro subordinato.

Qui non si tratta di affermare la riconosciuta dignità del lavoro, che è sempre tutelabile sotto qualsiasi forma, ma di assicurare le condizioni vitali a coloro per i quali la retribuzione costituisce l'unica fonte di sostentamento. Per i professionisti o per gli agenti la mancata riscossione di una parcella o di una provvigione potrà costituire un danno anche grave, ma pur sempre attenuabile, in teoria, con i proventi della residua clientela; ma per i dipendenti, impiegati o salariati, la mancata percezione della retribuzione dovuta rappresenta una catastrofe difficilmente riparabile, specialmente quando vi è connessa la perdita di quella parte di emolumenti per lungo tempo accantonata per assicurarsi una vecchiaia meno gravosa. Il carattere alimentare è preminente, addirittura esclusivo nella retribuzione dei lavoratori subordinati, più tenue in quella dei professionisti e degli agenti.

Questi sono i motivi per cui avevo posposto (mantenendo, peraltro, l'attuale ordine del codice civile) il credito del professionista. Ma ciò non vuole minimamente dire che non consideri parimenti dignitoso il lavoro di questi, rispetto a quello dell'operaio e, in genere, del lavoratore subordinato. Si tratta sempre di tutelare il lavoro, nelle sue varie configurazioni; soltanto che, quel carattere di immediatezza, di assorbente importanza che, sotto il profilo alimentare, riscontravo nel lavoratore a stipendio unico, non lo ravvisavo nel professionista.

PRESIDENTE. Riterrei, in conclusione, che sia opportuna una rivalutazione di tutta la materia. Oggi abbiamo affrontato la trattazione di alcune questioni, che potrebbero essere messe di nuovo in discussione da qui a dieci-quindici giorni, dopo un loro esame da parte del comitato ristretto.

Rileggo i nomi dei componenti il comitato: Pennacchini, Dal Castillo, Cavallaro, Cacciatore, Cariota-Ferrara, Galdo, Martuscelli, Coccia, De Florio. Poiché si sa, per esperienza, che non tutti possono sempre intervenire, farei mio l'invito già rivolto dal relatore Pennacchini, domandando al collega Lucifredi ed al collega Bisantis, che hanno sollevato dei problemi, di presenziare alle sedute del comitato, onde portarvi il loro contributo. La riunione del comitato ristretto potrebbe aver luogo giovedì prossimo. È bene che il comitato ristretto rivaluti la situazione. Siamo tutti d'accordo, cioè, che il problema, nel merito, esiste e che occorre trovare una soluzione; una soluzione che contemperi due fattori: quello dell'economia e quello della assoluta salvaguardia di una aspettativa che non può, salvo catastrofi, venir pregiudicata.

CACCIATORE. Speravo che dopo i lavori del comitato ristretto e la successiva attrazione, in sede legislativa, del provvedimento, vi sarebbero state, al massimo, delle osservazioni di lieve portata, ma non di fondo, come è invece avvenuto.

Resta il fatto che, oggi, sono state sollevate obiezioni di grande importanza. Non vorrei che ciò si ripetesse anche dopo gli ulteriori lavori del comitato ristretto e che, poi, venissero dei colleghi a sollevare nuovi problemi di fondo.

Di fronte a questa prospettiva sarei del parere di affrontare i singoli problemi direttamente qui in Commisisone attraverso l'esame degli emendamenti. Il lavoro sarebbe più facile e noi più sicuri di arrivare alla conclusione.

PRESIDENTE. Volevo, innanzi tutto, segnalare che le principali osservazioni sono venute da colleghi che non hanno fatto parte del comitato ristretto oltre che dal sottosegretario.

Credo di poter proporre il seguente programma: il comitato ristretto entro otto-dieci giorni ci risponderà in ordine alle osservazioni fatte, restando ferma l'impostazione già data. Si tratta, soltanto, di trovare una soluzione tecnica ad un paio di situazioni, peraltro non indifferenti.

Una volta tornati in Commissione, se altri colleghi solleveranno delle obiezioni, faremo in modo di esaminarle e risolverle in sede di emendamenti.

COCCIA. Mi associo a quanto detto dal deputato Cacciatore ed alla sua proposta, signor Presidente.

Vorrei, però, cogliere l'occasione per far rilevare come, in relazione ai comitati ristretti che vengono costituiti per l'esame di determinate leggi, occorra cominciare a chiarirci le idee. I comitati, cioè, debbono elaborare testi che riproducano gli orientamenti della Commissione; altrimenti, ci si troverà continuamente di fronte alla necessità di annullare il lavoro già fatto e ricominciare da capo. Oggi

abbiamo visto affiorare, dietro preoccupazioni di carattere economico, dei dissensi di fondo, cioè delle impostazioni, su questioni politiche essenziali, che la mia parte politica respinge. Le respingiamo perché sviluppate come lo sono state, non portano certo all'approvazione del provvedimento.

D'altra parte, ci troviamo di fronte a situazioni che impegnano la nostra responsabilità. Si pensi al fallimento della Società di assicurazione la « Mediterranea » ed alla situazione di alcuni cotonifici. Vi sono migliaia di lavoratori in condizioni drammatiche, con un monte salari enorme e con monti di indennità di licenziamento dell'ordine di miliardi non corrisposti. Sono problemi che, da parte nostra, vanno fronteggiati e risolti con rapidità. Non possiamo eluderli con la tecnica del rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Pennacchini, mi autorizza ad affermare che nella giornata di giovedì verrà riunito il comitato ristretto?

PENNACCHINI, *Relatore*. Senz'altro.

PRESIDENTE. Resta, quindi, inteso che il comitato ristretto sarà convocato per giovedì. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI